

PROF. AVV. MARIACARLA GIORGETTI

Il Codice di procedura civile dopo la Riforma Cartabia

Procedimento ordinario di cognizione di primo grado

e

Procedimento semplificato di cognizione

Procedimento ordinario di cognizione di primo grado

È suddiviso in tre fasi:

- 1) Fase introduttiva
- 2) Fase di trattazione
- 3) Fase decisoria

LA FASE INTRODUTTIVA

Proposizione domanda giudiziale (notificazione citazione)

Produzione effetti della domanda giudiziale a partire dalla notificazione della citazione

Difese del convenuto

Costituzione delle parti

Designazione giudice istruttore

Art. 163 c.p.c.

*La domanda si propone mediante **citazione** a comparire a udienza
fissa.*

L'art. 163 c.p.c. individua due parti essenziali dell'atto: la *vocatio in ius* e l'*editio actionis*, la cui mancanza è sanzionata dall'art. 164 c.p.c. con la nullità.

***Vocatio in ius* (art. 163, nn.1, 2, 7)**

La *vocatio in ius* è finalizzata alla attuazione del contraddittorio e deve indicare:

- 1) ufficio giudiziario competente a decidere;
- 2) nome, cognome, residenza e codice fiscale di attore e convenuto e dei soggetti che li rappresentano o assistono; denominazione della persona giuridica, attrice o convenuta, nonché dell'organo o ufficio che la rappresenta in giudizio; nome e il cognome del difensore, con la procura ad esso rilasciata
- 3) data della prima udienza di comparizione nel rispetto dei termini dell'art. 163 *bis* c.p.c. con l'invito al convenuto a costituirsi almeno 20 giorni prima della data indicata e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

N. B. La Riforma di cui al d.lgs. N. 149/2022 ha aggiunto all'art. 163, n. 7 c.p.c. un ultimo periodo, in base al quale occorre altresì avvertire il convenuto **“che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”**.

NUOVO ART. 163-BIS C.P.C.

La notifica della citazione deve essere effettuata **almeno 120 giorni** e non più 90 giorni prima dell'udienza, a pena di nullità della *vocatio in ius*.

Se il termine assegnato dall'attore eccede il termine minimo di 120 giorni, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. **In questo caso i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono dall'udienza così fissata (art. 163-bis, comma 2 c.p.c.)**

Editio actionis (art. 163, nn. 3 e 4).

La editio actionis è finalizzata a consentire di individuare oggetto e titolo della domanda. essa è composta da:

- l'oggetto della domanda (*petitum* mediato e immediato)
- gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

Oltre a questi devono essere indicati mezzi di prova offerti e i documenti da depositare (non a pena di decadenza)

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.

COSTITUZIONE DELL'ATTORE

L'attore si costituisce **entro dieci giorni dalla notificazione della citazione** al convenuto depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo (art. 165 c.p.c.)

NUOVO ART. 165 C.P.C.

L'art. 165, comma 1 c.p.c., per effetto della Riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, stabilisce: “l’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica”.

NULLITÀ DELLA CITAZIONE (ART. 164 C.P.C.)

1) Per vizi relativi all'*edictio actionis*: nel caso in cui vi sia mancanza o assoluta incertezza di uno degli elementi ex art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c.

È sanabile con effetto dal momento della sanatoria (ex nunc) grazie alla rinnovazione della citazione emendata dai vizi, ordinata dal giudice d'ufficio, quando il convenuto non si sia costituito, ovvero grazie alla spontanea costituzione della parte convenuta seguito dalla integrazione della domanda (art. 164).

2) Per vizi relativi alla ***vocatio in ius***: nel caso in cui vi sia mancanza o assoluta incertezza degli elementi ex art. 163, nn. 1, 2, 7 c.p.c.

La sanatoria ha effetto retroattivo (dal giorno della domanda giudiziale) e può avvenire grazie alla spontanea costituzione del convenuto, che può comunque chiedere la fissazione di una nuova udienza per non essere menomato nei suoi diritti di difesa (art. 164, comma 3 c.p.c.).

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, che deve indicare (art. 167 c.p.c.):

Le generalità del convenuto

I mezzi di prova

Conclusioni

A pena di decadenza:

Domande riconvenzionali

Eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio

Chiamata in causa del terzo

NUOVO ART. 167

La Riforma ha inserito nell'art. 167 c.p.c. un nuovo onere a carico del convenuto.

In particolare, egli deve prendere posizione «**in modo chiaro e specifico**» (onere di contestazione ex art. 115 c.p.c.) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

NUOVO ART. 166 C.P.C.

La comparsa di risposta deve essere depositata **almeno**
70 giorni prima dell'udienza, non più 20.

Ai sensi dell'art. **291 c.p.c.**, se il convenuto non si costituisce tempestivamente, il giudice deve accertare che la notifica della citazione sia stata correttamente effettuata.

Ove il g.i. rilevi un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla.

La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure **anteriamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171-bis, secondo comma (periodo in grassetto introdotto dalla Riforma, cioè decreto di fissazione di nuova udienza)**, il giudice provvede a norma dell'articolo 171 ultimo comma.

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307 comma terzo.

RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E AUTORIZZAZIONE

N.B. In alcuni casi la parte sta in giudizio previa autorizzazione (es. autorizzazio del g.t. per alcuni atti compiuti dal genitore nel patrimonio nel minore), oppure assistito da un curatore (es. inabilitato), o, ancora, per il tramite del proprio rappresentante..

L'ipotesi del vizio di autorizzazione, assistenza e rappresentanza, anche tecnica, è regolato dall'art. 182 c.p.c.

L'art. 182, comma 2, come modificato dalla Riforma, stabilisce che il difetto di rappresentanza processuale, di assistenza o di autorizzazione è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Il giudice, salvo che si sia verificata una decadenza, può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, ovvero per il rilascio della autorizzazione (art. 182, comma 2 c.p.c.).

→ La Riforma ha eliminato il riferimento al difetto di procura del difensore, in quanto anch'esso rientra tra le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c.

Tali difetti possono essere sanati spontaneamente, ad es., con la costituzione in giudizio della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza; in ogni caso, in mancanza della ratifica dell'interessato, la sanatoria dei vizi relativi alla capacità non comporta validità degli atti processuali già compiuti.

INTERVENTO VOLONTARIO DEL TERZO

Art. 105 c.p.c.: l' intervento volontario può essere:

- Principale
- Litisconsortile
- Adesivo dipendente

INTERVENTO COATTO

Ex artt. 106 e 107 c.p.c., l'intervento coatto può essere:

- Su istanza di parte, per connessione di cause o chiamata in garanzia
- Per ordine del giudice, quando lo ritenga opportuno

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO (ART. 269 C.P.C.)

Il convenuto deve, a pena di decadenza, chiamare in causa il terzo con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (almeno 70 giorni prima dell'udienza). Deve altresì chiedere lo spostamento della prima udienza per consentire al terzo di intervenire.

N.B. L'attore, a pena di decadenza, deve farlo con la prima memoria integrativa ex art. **171-ter** c.p.c. (non più entro la prima udienza ex art. 183 c.p.c.).

Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.

Restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall'articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all'udienza fissata per la citazione del terzo (nuovo art. 269, comma 5 c.p.c.).

Art. 267 (Costituzione del terzo interveniente): il terzo deve costituirsi **depositando telematicamente (non più in cancelleria o in udienza, ex d.lgs. N.149/22)** una comparsa formata a norma dell'articolo 167 i documenti e la procura.

Art. 268 (termine per l'intervento)

L'intervento può aver luogo sino **al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.**

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

Costituzione del terzo chiamato (art. 271): il terzo chiamato si costituisce con comparsa di risposta redatta ai sensi dell'art. degli articoli **166, 167, primo comma c.p.c.** Se intende chiamare in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.

Si applica l'art. 171-ter c.p.c. (memorie integrative).

Art. 168 *bis* c.p.c.

Designazione del giudice istruttore

Formato il fascicolo d'ufficio, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale ~~, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo,~~ designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore

La designazione del giudice istruttore deve, in ogni caso, avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e ~~gli trasmette il fascicolo~~ .

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

~~Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza.~~

Art. 171.

Ritardata costituzione delle parti

Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, il giudice dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 307, primo e secondo comma c.p.c..

Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può **costituirsi successivamente** (per effetto della Riforma, non più solo «fino alla prima udienza») ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167.

La parte che non si costituisce **entro il termine di cui all'articolo 166** è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore (salva la disposizione dell'articolo 291).

Nuovo art. **171-*bis* c.p.c.**: prima dell'udienza il giudice dovrà
compiere gli accertamenti che fino ad ora avrebbe svolto
nella prima udienza ex art. 183 c.p.c.

Ai sensi dell'art. **171-bis c.p.c.**, scaduto il termine per la costituzione del convenuto il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo e quinto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 *ter*.

Quando pronuncia tali provvedimenti, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-*ter*, altrimenti, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza.

LE MEMORIE INTEGRATIVE EX ART. 171- *TER* C.P.C.

Le parti hanno la possibilità di depositare tre **memorie integrative** entro tre diversi termini (precedente art. 183, comma 6 c.p.c.):

1) la prima entro **quaranta giorni prima dell'udienza** di cui all'articolo 183.

Con questa le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) la seconda memoria va depositata **almeno venti giorni prima dell'udienza**, per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché **indicare i mezzi di prova** ed effettuare le produzioni documentali.

3) l'ultima da depositare **dieci giorni prima dell'udienza**, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.

LA PRIMA UDIENZA EX ART. 183 C.P.C.

In base al “nuovo” art. **183 c.p.c.**, alla prima udienza **le parti devono comparire personalmente**, altrimenti “la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma” (al pari dell’art. 420 c.p.c. per il rito del lavoro).

Nella stessa udienza il giudice procede all'**interrogatorio libero** delle parti e **tenta la conciliazione** a norma dell'art. 185.

Salvo che ritenga la causa matura per la decisione, se autorizza l'attore a chiamare in causa un terzo fissa una nuova udienza a norma dell'art. 269, comma 3 c.p.c., altrimenti provvede sulle richieste istruttorie con ordinanza e predispone il calendario delle udienze successive.

La conciliazione giudiziale

Art. 183, comma III e art. 185 c.p.c.: Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. (....)

Art. 185-bis Il giudice, alla prima udienza, ovvero «**fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione**» (per effetto della Riforma la norma non pone più come limite l'esaurimento dell'istruzione), formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva (art. 1965 c.c.) o conciliativa.

La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsuazione o astensione del giudice.

UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI

Art. 127-*bis* c.p.c. (cfr. anche l'art. 196-*duodecies* disp. att. c.p.c.): lo svolgimento dell'udienza può avvenire mediante collegamenti audiovisivi a distanza, quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

L'udienza mediante collegamenti audiovisivi è consentita anche
per l'udienza pubblica.

Il provvedimento col quale il giudice dispone lo svolgimento
dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza è
comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza.

Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza.

Sull'istanza il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile.

Il giudice può anche disporre che l'udienza si svolga in maniera **mista**, alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

ART. 127-*TER* C.P.C. (DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA)

L'udienza può essere sostituita, d'ufficio o su richiesta di tutte le parti costituite, dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, purchè si tratta di udienza che non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Come nell'art. 127-*bis* c.p.c., ciascuna parte può, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, opporsi e chiedere che l'udienza avvenga in presenza, istanza sulla quale il giudice provvede con decreto non impugnabile

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

In caso di **deposito tardivo** il giudice assegna un nuovo termine perentorio o fissa udienza, ma **se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza**, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara **l'estinzione** del processo.

Il giorno di scadenza del termine per il deposito delle note è considerato data di udienza.

LE ORDINANZE DI ACCOGLIMENTO E DI RIGETTO DELLA DOMANDA

Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto **diritti disponibili** il giudice, su istanza di parte, può pronunciare:

1) **ordinanza di accoglimento della domanda** (art. 183-ter c.p.c.) quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

L'ordinanza è **provvisoriamente esecutiva**.

È reclamabile ai sensi dell'articolo **669-terdecies c.p.c.**

Non acquista efficacia di giudicato

2) **ordinanza di rigetto della domanda** (art. 183-*quater* c.p.c.) quando la domanda è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.

L'ISTRUZIONE PROBATORIA

Art. 202 c.p.c.

Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

«nuovo» art. **188** c.p.c.: il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-*bis*.

Art. 208 c.p.c.- Decadenza dall'assunzione → Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione

Art. 209 - Chiusura dell'assunzione → Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione”.

N.B. la Riforma Cartabia ha apportato modifiche ai seguenti mezzi di prova:

1) C.T.U.: la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di ricerca della prova, con il quale al consulente viene affidato il compito di svolgere accertamenti e redigere una perizia in relazione a fatti rilevanti per il processo.

La perizia non vincola il giudice (*peritus peritorum*)

Non può avere finalità esplorativa

Deve restare nell'ambito dei fatti allegati dalle parti.

Una volta nominato, il CTU deve prestare giuramento.

Ai sensi del «nuovo» art. 213, comma 2 c.p.c.:

In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma.

Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.

2) Ordine di esibizione alla parte o al terzo

La Riforma Cartabia ha aggiunto all'art. 213 c.p.c. un ultimo quarto comma, in base al quale **Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma.**

Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

3) Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione

La Riforma ha introdotto un termine massimo pari a **sessanta giorni** dalla comunicazione del provvedimento del g.i. di richiesta delle informazioni entro cui la p.a. deve trasmettere le informazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego.

4) Querela di falso.

Può essere promossa:

- In via incidentale (interpello e sospensione *ex lege*)
- In via principale (*i.e.*, un autonomo giudizio che ha per oggetto l'accertamento o meno della falsità dell'atto)

Falso c.d. ideologico (il p.u. ha attestato fatti diversi da quelli realmente accaduti)
e falso c.d. materiale (alterazione dell'atto)

Alla proposizione della querela di falso incidentale, segue necessariamente la valutazione di ammissibilità e rilevanza

Competenza inderogabile per materia: tribunale in composizione monocratica (“nuovo” art. 225 c.p.c., ex d.lgs. N. 149/2022; no G.d.P., no Corte appello – art. 313 e art. 355 c.p.c.).

In base all'art. 226 c.p.c., il **tribunale**, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna, inoltre, la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 20.

Con la sentenza che accerta la falsità il **tribunale**, anche d'ufficio, dà le disposizioni **di cui all'articolo 537** del codice di procedura penale (pronuncia sulla falsità dei documenti).

Chiusura dell'istruzione:

- 1) esaurita completamente l'istruzione («nuovo» art. 188 c.p.c.: **Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis)**
- 2) per decadenza dai mezzi ammessi;
- 3) per superfluità dell'assunzione di ulteriori mezzi istruttori.

LA FASE DECISORIA

Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

Ai sensi dell'art. **187** c.p.c., il g.i. può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

NUOVO ART. 189 C.P.C.

Art. 189 c.p.c. (rimessione al collegio): la norma è stata modificata per effetto del **d.lgs. n. 149/2022**.

La modifica ha accorpato nella disposizione il testo dell'art. 190 c.p.c. (che è stato abrogato), apportando delle modifiche alla fase di scambio degli ultimi scritti difensivi.

In base al nuovo art. 189 c.p.c., il giudice istruttore, quando rimette la causa in decisione, fissa davanti a sé **l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione** e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, tre termini perentori:

1) un termine non superiore a **sessanta giorni prima dell'udienza** per il deposito di note scritte contenenti la sola **precisazione delle conclusioni** che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-*ter*.

- 2) un termine non superiore a **trenta giorni prima dell'udienza** per il deposito **delle comparse conclusionali**;
- 3) un termine non superiore a **quindici giorni prima dell'udienza** per il deposito **delle memorie di replica**.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando il g.i. gli abbia rimesso la sola questione preliminare o pregiudiziale ex art. 187 c.p.c.

Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro
sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189
(art. 275, comma 1 c.p.c.)

LA DISCUSSIONE ORALE (NUOVO ART. 275)

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere, con istanza al presidente del tribunale, che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.

In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Art. 275-bis c.p.c.: (Decisione a seguito di discussione orale **davanti al collegio**).

Il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto nel codice di rito il nuovo art. 275-*bis* c.p.c., in base al quale il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti due termini:

- 1) un termine non superiore a **trenta giorni** prima dell'udienza per il deposito di **note limitate alla precisazione delle conclusioni**;
- 2) un termine **non superiore a quindici giorni** per **note conclusionali**.

All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione, all'esito della quale il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

IL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE UNICO

Art. 281-*quater* c.p.c.

Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice (designato a norma dell'art. 168-*bis* o dell'art. 484, co. 2)

N.B.: il giudice dell'esecuzione è dotato di poteri prevalentemente ordinatori, per cui il conferimento dei poteri del collegio deve intendersi riferito al giudice dell'esecuzione soltanto nei casi in cui sia adito per la risoluzione delle cause di opposizione all'esecuzione (artt. 615-621 c.p.c.) o delle controversie sorte ai sensi degli artt. 548, 512 c.p.c.

Davanti al giudice unico il passaggio alla fase della decisione non è segnato da un provvedimento formale di rimessione, ma scaturisce ex se dall'invito a precisare le conclusioni e dalla conseguente precisazione delle stesse.

Art. 281-*quinquies*: decisione a seguito di **trattazione mista**.

L'art. 281-*quinquies* c.p.c. è stato modificato dalla Riforma al fine di prevedere: al comma 1 che, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice istruttore fissa l'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione, rispetto alla quale decorrono i termini a ritroso, per il deposito degli scritti difensivi finali previsti dall'art. 189; al comma 2 viene disciplinata, su istanza di parte, la trattazione mista della fase decisoria, con assegnazione dei soli termini per le conclusionali e discussione orale davanti al giudice, senza deposito di memorie di replica.

Il termine per il deposito della sentenza è di trenta giorni.

Art. 281-sexies: decisione a seguito di **trattazione orale** della causa.

La trattazione orale prevede la sola discussione orale in udienza, senza comparse e repliche. In questo caso il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo, nonché, a pena di nullità (Cass., n. 20302/2005), della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Il d.lgs. N. 149/2022 ha inserito un terzo comma in base al quale il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo, può riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.

Art. 281-nonies.

Connessione

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 5.

Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

SEZIONE II

DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

La Riforma ha introdotto nel codice di rito un nuovo procedimento agli artt. **281-*decies*** – **281-*terdecies*** (Libro II, Titolo I, del codice di procedura civile dopo il Capo III-*ter*, Capo III-*quater*). Il “procedimento semplificato di cognizione” prende il posto del procedimento sommario di cognizione, fino ad ora regolato dagli artt. 702-*bis* – 702-*quater* c.p.c., che vengono abrogati.

È un **procedimento a cognizione piena**, alternativo al rito ordinario.

La scelta tra l'uno e l'altro è rimessa alla parte che esercita l'azione.

Ambito di applicazione (art. 281-*decies* c.p.c.): controversie, riservate alla decisione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, per le quali sia prevedibile **un'istruttoria non articolata e complessa** (art. 281-*decies* c.p.c.).

Domanda: con **ricorso** contenente le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 c.p.c. (ricorso in citazione: ricorso contenente gli stessi elementi di un atto di citazione, ma resta esclusa la *vocatio in ius*).

Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto.

Il convenuto deve costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito della **comparsa di risposta**, redatta sulla base delle indicazioni di cui all'art. 167 c.p.c. per il rito ordinario

Il termine minimo a comparire per il convenuto deve essere di **quaranta giorni** liberi prima dell'udienza, se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

MUTAMENTO DEL RITO DA SEMPLIFICATO IN ORDINARIO

Mutamento del rito da semplificato in ordinario: se alla prima udienza (art. 281-*duodecies* c.p.c.) il giudice rileva che la domanda fuoriesce dall'ambito di applicazione del rito semplificato, pronuncia ordinanza non impugnabile, con la quale dispone che il processo prosegua **nelle forme del rito ordinario** e fissa l'udienza ex art. 183 c.p.c.

Di regola, il procedimento proseguirà nel modo seguente:

- ammissione ed assunzione da parte del giudice dei mezzi di prova

rilevanti per la decisione;

- decisione a seguito della discussione orale delle parti, ai sensi dell'art.

281-*sexies* c.p.c. (cfr. art. 281-*terdecies* c.p.c.).

Tuttavia, se sussiste un “**giustificato motivo**”, su istanza di parte, il giudice potrà concedere alle parti un **termine perentorio non superiore a venti giorni** per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a **dieci giorni** per replicare e dedurre prova contraria

MUTAMENTO DEL RITO DA ORDINARIO IN SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Ciò accade, in base al “nuovo” art. 183-bis c.p.c., quando il giudice, **valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti**, rilevi che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo *281-decies*.

In tal caso, **dispone** con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato

PROF. AVV. MARIACARLA GIORGETTI

Il Codice di procedura civile dopo la Riforma Cartabia

Procedimento ordinario di cognizione di primo grado

e

Procedimento semplificato di cognizione